

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1060)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CARON)

NELLA SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1970

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1,  
recante provvidenze per il credito edilizio

ONOREVOLI SENATORI. — Gli elevati tassi d'interesse vigenti nel mercato internazionale si sono propagati anche a quello interno per effetto della stretta interdipendenza che lega tra essi i mercati finanziari delle Nazioni interessate. Ciò si è riflesso nel processo di finanziamento degli investimenti, specie nel nostro Paese dove gli investimenti pubblici e privati, in misura maggiore che altrove, si finanziano attraverso l'emissione di obbligazioni.

La politica seguita dalle autorità monetarie è stata orientata nella direzione di consentire aumenti dei rendimenti delle obbligazioni allo scopo di agevolarne il collocamento presso il pubblico. Tale processo si è manifestato nel comparto dei titoli di Stato, di quelli garantiti dallo Stato e delle obbligazioni degli istituti mobiliari. Non ha invece avuto luogo nel comparto delle cartelle fondiarie e ne è derivata la pratica impossibilità di effettuare nuove emissioni

di cartelle e quindi, in conseguenza, di far luogo alle operazioni creditizie per sostenere le esigenze del settore.

Si è posta, quindi, l'improrogabile esigenza di consentire aumenti dei rendimenti anche delle cartelle fondiarie, sia attraverso adattamenti dei corsi delle cartelle stesse, sia attraverso aumenti del saggio di interesse nominale corrisposto sulle cartelle, agevolando il passaggio dalle vecchie alle nuove condizioni di mercato, senza recare pregiudizio agli attuali detentori di cartelle fondiarie, fruttanti il 5 per cento nominale.

A tale scopo ed attesa la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire nel settore, si è emanato apposito decreto-legge con cui si prevede:

a) l'istituzione di un premio — a carico del bilancio dello Stato — da corrisponderci su tutte le cartelle fondiarie fruttanti l'interesse nominale del 5 per cento già emesse o che saranno emesse entro il 31

dicembre 1971. Detto premio sarà di due lire per ogni 100 lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate entro il 1970 e sarà maggiorato di due lire in ciascuno degli anni successivi fino al 1976. Il rendimento effettivo annuale delle cartelle fruttanti il 5 per cento nominale ed aventi una vita media di 16 anni aumenterà dell'1,05 per cento circa;

b) la facoltà, da esercitare entro il 31 dicembre 1971, per i portatori di chiedere l'aumento del tasso nominale delle cartelle dal 5 al 6 per cento e facoltà per gli istituti di credito fondiario di accordare tale aumento ed in questo caso il premio sarà riconosciuto agli istituti emittenti, mentre nelle ipotesi in cui non venga richiesta o accolta la conversione del tasso d'interesse, il premio verrà corrisposto ai portatori delle cartelle in parola;

c) l'attribuzione al Ministro del tesoro di determinare con proprio decreto le nor-

me di attuazione per il pagamento del premio in questione.

L'articolo 5 indica i mezzi di copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle provvidenze previste dall'articolo 1 del provvedimento, mezzi che vengono individuati nei maggiori utili della gestione della Banca d'Italia, che saranno acquisiti al Tesoro.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle provvidenze negli anni successivi all'esercizio in corso, risultano via via crescenti. Alla relativa copertura si prevede di sopperire da un lato con gli utili della gestione della Banca d'Italia — che, in relazione all'andamento della gestione stessa, risulteranno crescenti — e dall'altro con le disponibilità di bilancio, derivanti dalla dinamica delle entrate e degli oneri che cesseranno per effetto dell'esaurirsi di varie autorizzazioni di spesa.

Del predetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, recante provvidenze per il credito edilizio.

ALLEGATO

*Decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1970.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per potenziare il credito edilizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

## Art. 1.

È istituito a carico del bilancio dello Stato un premio da attribuire a tutte le cartelle fondiariae già emesse o che saranno emesse entro il 31 dicembre 1971 al tasso di interesse nominale del 5 per cento.

Tale premio sarà di:

- a) due lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate entro il 1970;
- b) quattro lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate entro il 1971;
- c) sei lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate entro il 1972;
- d) otto lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate entro il 1973;
- e) dieci lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate entro il 1974;
- f) dodici lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate entro il 1975;
- g) quattordici lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate negli anni 1976 e successivi.

## Art. 2.

Finò al 31 dicembre 1971, gli Istituti di credito fondiario, per le cartelle emesse al tasso nominale del 5 per cento (circolanti a quella data), hanno facoltà, su richiesta dei portatori, di elevare al 6 per cento il saggio nominale annuo di interesse corrisposto sulle cartelle.

In caso di accoglimento della richiesta la maggiorazione verrà corrisposta semestralmente all'atto dei pagamenti delle cedole, a far tempo dalla prima cedola in scadenza dopo la presentazione della domanda.

Gli Istituti effettueranno la conversione del tasso dal 5 per cento al 6 per cento mediante idonea stampigliatura indicante l'interesse maggiorato e la decorrenza di esso.

#### Art. 3.

Il premio di cui al precedente articolo 1 verrà riconosciuto, al momento dell'estrazione del titolo:

a) ai portatori delle cartelle per le quali non sia stata chiesta od accolta la conversione del saggio di interesse al 6 per cento;

b) agli Istituti emittenti per le cartelle convertite al tasso del 6 per cento.

#### Art. 4.

Il Ministero del tesoro corrisponderà agli Istituti emittenti il premio di cui all'articolo 1 su presentazione del verbale di estrazione delle cartelle fondiari ed indipendentemente dalla presentazione delle cartelle per il rimborso.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per il pagamento di tale premio.

#### Art. 5.

All'onere derivante dalle provvidenze stabilite nel precedente articolo 1, valutato per l'anno 1970 in lire 3.236 milioni, si provvede con una quota degli utili della gestione 1969 dell'Istituto di emissione da versare allo Stato ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970.

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO Emilio — CARON

Visto: *il Guardasigilli*, GAVA